



Ufficio 6- Servizio Registro Imprese e Fascicolo d'impresa

**Avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi di PEC/ domicilio digitale "irregolari" (revocati) di imprese individuali e società  
Determinazione Dirigenziale n. 476 del 13/12/2022**

**Il Conservatore del Registro Imprese**

**VISTA** la legge 29.12.1993, n.580;

**VISTO** il DPR 581/1995 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese;

**VISTO** il D.L. n. 185/2008 ed il D.L. n. 179/2012 inerenti, rispettivamente, l'obbligo, per le società e le imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ora domicilio digitale;

**VISTA** la direttiva Mise emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia e registrata in data 13 luglio 2015 che fissa specifiche modalità per la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi pec revocati;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 "L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria";

**VISTO** l'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti;

**VISTO** l'art. 40 del D.L. 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120;

**VISTO** il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicilia digitali alle imprese individuali e società, per la loro iscrizione nel Registro imprese e sanzioni ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 25/07/2022;

**VALUTATA** la necessità di assicurare veridicità e completezza ai dati presenti nel Registro delle Imprese;

**RITENUTO** applicabile l'art 8 della L. 241/1990;

**VISTA** la L.69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on- line sul sito istituzionale dell'Ente;

**AVVISA**

- di **dare avvio al procedimento** di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di Cosenza degli indirizzi PEC/domicilio digitale "irregolari" (revocati) relativi alle imprese di cui **all'elenco allegato alla determinazione Dirigenziale n. 476 del 13/12/2022;**
- che la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento e dell'elenco delle posizioni interessate avvenga mediante **pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale online** ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
- di disporre che la notizia dell'avvio del procedimento sia pubblicata anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio nelle sezioni "News" e "Registro Imprese";
- di disporre che la notizia dell'avvio del procedimento sia comunicata anche agli Ordini professionali ed Associazioni di categoria della provincia di Cosenza;
- di dare atto che nel termine sopra indicato le imprese possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo indirizzo di PEC/domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica di Comunicazione Unica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

**INFORMA CHE**

decorso il termine indicato, senza che vi sia regolarizzazione da parte dell'imprenditore/legale rappresentante, si provvederà alla iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica irregolare ai sensi del combinato disposto degli art. 37 e 40 del DL 76/2020.

Ai sensi di legge e regolamentari sarà avviato il procedimento per applicare, relativamente all'omesso adempimento, la sanzione amministrativa di cui agli artt. 2194 e 2630 del codice civile e contestualmente assegnare d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore,



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

disponibile per ogni impresa all'indirizzo [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

F.to Dott.ssa Erminia Giorno

PUBBLICATO ALL'ALBO CAMERALE IL 15/12/2022